

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1301

DGR n. 913 del 13 giugno 2017 “Tetti di spesa regionali per l’acquisto di prestazioni termali per il triennio 2016 – 2018” - Integrazione.

Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili delle A.P. “Riabilitazione — Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali — Strutture sociosanitarie”, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:

La Legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale disciplina l’erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e detta le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.

Al contempo, la medesima legge n. 323/2000 all’articolo 4, comma 4, prevede che l’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della Sanità, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Con Intesa del 9 febbraio 2017 (rep.atti n.18/CSR) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha recepito, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.323, l’Accordo sottoscritto in data 2 febbraio 2017 tra la stessa Conferenza Stato-Regioni e Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018. Con l’espressione della predetta Intesa, ai sensi del richiamato art. 4, l’Accordo in oggetto è divenuto efficace.

Nel merito, il predetto Accordo riguarda sostanzialmente l’adeguamento delle tariffe delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 e, sempre per il medesimo triennio, la relativa copertura finanziaria a livello nazionale. In riferimento all’aggiornamento delle predette tariffe per il triennio 2016-2018 l’Accordo nazionale ha stabilito che le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale vengano incrementate del 3% per le prestazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2016, come riportato nelle tabelle IA (Centri termali con adesione) e 1B (Centri termali senza adesione) allegate allo stesso Accordo. Si precisa che le patologie per le quali è previsto l’accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001 ad oggetto “Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale” e s.m.i. Inoltre, si precisa che le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale sono riportate nell’allegato 3 all’Accordo in oggetto.

Per quanto riguarda la parte economica, si dà atto che le parti firmatarie dell’accordo hanno convenuto di procedere, per il triennio 2016-2018, all’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale vigenti al 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dall’art. 1, comma 566, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Alla copertura del predetto onere di 5 milioni di euro la legge n. 208/2015, all’art.1, commi 566 e 567, ha

previsto che si provveda per 2 milioni di euro con corrispondenti risorse nell'ambito del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale individuato per ciascuno degli anni 2016-2018, per i restanti 3 milioni di euro dal maggior gettito derivante dall'incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino da 50 a 55 euro per ciclo termale o in misura superiore, qualora l'incremento di 5 euro non fosse sufficiente a determinare un entrata di 3 milioni di euro. Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento e i grandi invalidi del lavoro.

Per la ripartizione a livello regionale dei 2 milioni di euro a valere sulle risorse del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nell'Accordo in oggetto si è convenuto che la stessa avvenga per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno standard, come riportato nella tabella "Riparto 2016-2017- 2018" di cui all'allegato 4 del medesimo accordo.

L'Accordo in oggetto rinvia alla determinazione dei tetti di spesa in sede di stipula degli accordi contrattuali con gli erogatori delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Precisa, inoltre, che l'incremento percentuale delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali. Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell'importo corrispondente — dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.

Con DGR n. 913 del 13 giugno 2017, la Regione Puglia è intervenuta a determinare i tetti di spesa regionali per il triennio 2016-2018. A tal fine si è stabilito di ripartire dagli importi del fatturato delle prestazioni, al netto del ticket, a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2012, riportata nel precedente Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2013 tra la Conferenza Stato-Regioni e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, di cui si è tenuto conto nella precedente DGR n. 1118 del 04/06/2014 relativa alla fissazione dei tetti di spesa per il triennio 2013-2015.

La necessità di ripartire dal fatturato delle prestazioni per l'anno 2012 derivava dalla circostanza che il fondo destinato alle Regioni dall'art. 1, comma 178 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) per l'aggiornamento tariffario relativo al precedente triennio 2013-2015 (ovvero 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015) non costituiva un fondo strutturale. A conferma di ciò, è la precisazione riportata nel precedente Accordo 7 novembre 2013 relativo alle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nel quale si è convenuto di procedere al rinnovo della parte economica nei limiti delle risorse rese disponibili dalla predetta legge di stabilità per il 2013, stante l'impossibilità per le Regioni di mettere a disposizione risorse proprie per l'anno 2013 e seguenti a causa della riduzione del finanziamento dei Servizi Sanitari Regionali conseguente alle misure prese dal Governo per fronteggiare la crisi economica.

Nel dettaglio, per la Regione Puglia l'Accordo 2016-2018 ha previsto quanto segue (prospetto A):

prospetto A	ANNO 2016 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe	ANNO 2017 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe	ANNO 2018 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe
REGIONE PUGLIA	132.929,00	132.929,00	132.929,00

Alla luce delle disposizioni del predetto Accordo Nazionale, i tetti di spesa regionali per l'acquisto delle prestazioni termali dai Centri termali accreditati con il Sistema Sanitario Regionale in riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 sono stati determinati così come riportati nel seguente prospetto B. Gli importi dei tetti di spesa annuali sono dati rispettivamente dalla somma del fatturato delle prestazioni per l'anno 2012 con gli importi di cui all'art.1, commi 566 e 567, della legge n. 208/2015, così come calcolati per la Regione Puglia in sede di Accordo nazionale.

Prospetto B	SPEA NETTA ANNO 2012	ANNO 2016 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe	TETTO DI SPEA ANNO 2016	ANNO 2017 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe	TETTO DI SPEA ANNO 2017	ANNO 2018 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe	TETTO DI SPEA ANNO 2018
TETTO DI SPEA REGIONE PUGLIA	7.328.000,00	132.929,00	7.460.929,00	132.929,00	7.460.929,00	132.929,00	7.460.929,00

Definito il tetto di spesa regionale per l'acquisto delle prestazioni termali dai Centri termali accreditati con il Sistema Sanitario Regionale in riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, si è poi provveduto a suddividere tale tetto di spesa in tetti di spesa aziendali, partendo dalla spesa, al netto del ticket, sostenuta dalle Aziende Sanitarie nell'anno 2012 per tale tipologia di prestazioni, così come da comunicazioni agli atti del competente Servizio, e calcolando l'incidenza di ognuna rispetto alla spesa totale (come da prospetto che segue):

prospetto D				
AZIENDE SANITARIE LOCALI	INCIDENZA % SULLA SPESA ANNO 2012	TETTO DI SPESA 2016	TETTO DI SPESA 2017	TETTO DI SPESA 2018
ASL BT Stabilimento termale di Margherita di Savoia	34,95%	2.607.594,68	2.607.594,68	2.607.594,68
ASL LE Stabilimento termale di Santa Cesarea	27,79%	2.073.392,18	2.073.392,18	2.073.392,18
ASL FG Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia	6,04%	450.640,11	450.640,11	450.640,11
ASL BR Stabilimento termale di Torre Canne	31,22%	2.329.302,03	2.329.302,03	2.329.302,03
TOTALE	100%	7.460.929,00	7.460.929,00	7.460.929,00

Con la medesima Dgr n. 913/2017, tuttavia, la Regione ha preso atto che, in riferimento alla ASL FG, è pervenuta una formale richiesta di adeguamento del tetto di spesa annuale relativo allo Stabilimento Termale di Castelnuovo della Daunia, in quanto per il triennio 010-2011-2012 il predetto Centro Termale aveva ridotto il fatturato in misura anomala, a causa dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di spazi interni ed esterni e di aggiornamento di attrezzature, riprendendo successivamente nel triennio 2013-2014-2015 le attività ed incrementando il fatturato sino a tornare a pieno regime dell'attività dello Stabilimento termale.

Tenuto conto che:

- la Regione Puglia con DGR n.2624 del 30/11/2010 ha approvato il Piano di Rientro 2010-2012, poi trasfuso nella legge regionale 9 febbraio 2011, n.2, con il quale ha vietato l'erogazione da parte delle strutture private accreditate di volumi di prestazioni al di fuori del tetto di spesa stabilito con l'accordo contrattuale in applicazione di quanto disposto dall'art. 8 quinquies, comma 2 lett. e-bis e comma 2 quater del Digs. 502/92 e s.m.i.;
- il predetto Piano di Rientro ha previsto la riduzione della spesa per alcune tipologie di prestazioni da acquistare da erogatori privati accreditati, confermando la spesa regionale per l'acquisto di prestazioni termali;
- con deliberazione n. 2866 del 20 dicembre 2010, la Giunta regionale ha approvato il Documento di indirizzo Economico — Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 (DIEF 2010-2012);
- con il DIEF 2010-2012, al paragrafo 34) Assistenza termale, la Giunta regionale ha riconosciuto ai quattro Stabilimenti termali pugliesi i seguenti tetti di spesa:

	tetto di spesa anno 2010
ASL FG — stabilimento di Castelnuovo della Daunia	€ 1.048.948
ASL LE — stabilimento di Santa Cesarea	€ 2.334.261
ASI. BR - stabilimento di Torre Canne	€ 2.742.757
ASL BT - stabilimento di Margherita di Savoia	€ 2.997.634

- la spesa relativa al fatturato - anno 2012, di cui si è tenuto conto innanzi (prospetto D) per la ripartizione dei 2 mln di euro posti a carico del SSR dalla legge n. 208/2015, rispetto ai tetti di spesa dell'anno 2010 è risultata inferiore, secondo le seguenti percentuali di differenza:

	Tetto di spesa anno 2010	Fatturato anno 2012	Percentuale di riduzione del tetto di spesa rispetto all'anno 2010
ASL FG - Stabilimento di Castelnuovo della Daunia	1.048.948	442.426,08	- 58%
ASL LE - stabilimento di Santa Cesarea	2.334.261	2.036.991,84	- 13%
ASL BR - stabilimento di Torre Canne	2.742.757	2.287.828,56	- 17%
ASL BT - stabilimento di Margherita di Savoia	2.997.634	2.561.178,67	- 15%

si è stabilito di accogliere la richiesta della ASL FG di adeguare il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni termali allineandolo alla percentuale di riduzione del 17% rispetto al tetto di spesa relativo all'anno 2010 di cui alla DGR n. 2866/2010. Per tale ragione, il tetto di spesa relativo agli anni 2016-2017-2018 in riferimento allo Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia diventa pari ad € 870.626 per ciascun anno, comprensivo della quota parte relativa alla somma di € 132.929,00 prevista dalla legge n. 208/2015 a copertura dell'adeguamento delle tariffe.

Considerato che:

- dopo la approvazione della citata DGR n. 913/2017 si è svolto un incontro, richiesto dalle organizzazioni di rappresentanza dei gestori degli impianti termali pugliesi, nel corso del quale sono state evidenziate ulteriori criticità connesse all'utilizzo del parametro relativo al fatturato dell'anno 2012 per la determinazione dei tetti di spesa, come già rilevato con riferimento allo Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia,
- nel corso di questo incontro è stata rappresentata da tutti gli impianti termali pugliesi una situazione di difficoltà, connessa alla circostanza per cui il parametro del fatturato 2012 è calibrato su un momento di crisi e di forte flessione del mercato delle terme, e cristallizza un limite alla crescita del fatturato stesso in una fase in cui, a fronte di un mercato tornato ad essere positivo, gli stabilimenti potrebbero tornare ai fatturati del biennio 2009 — 2010, con effetti positivi anche sulla mobilità passiva dei cittadini pugliesi;
- la Regione Puglia con la citata DGR 913/2017 ha già avviato un percorso volto ad affrontare le specifiche situazioni critiche di ciascuno dei soggetti interessati, intervenendo a modificare il tetto di spesa del Centro termale di Castelnuovo della Daunia per le ragioni sopra esposte, e che a seguito di tale decisione della Giunta Regionale si registra una situazione per cui gli stabilimenti pugliesi registrano le seguenti riduzioni del tetto di spesa assegnato rispetto a quello del 2010.

	Tetto di spesa anno 2010	Fatturato anno 2016	Percentuale di riduzione del tetto di spesa rispetto all'anno 2010
ASL FG - Stabilimento di Castelnuovo della Daunia	1.048.948	870.626	- 17%
ASL LE - stabilimento di Santa Cesarea	2.334.261	2.036.991,84	- 13%
ASL BR - stabilimento di Torre Canne	2.742.757	2.287.828,56	- 17%
ASL BT - stabilimento di Margherita di Savoia	2.997.634	2.561.178,67	- 15%
	9.123.600	7.756.625	

- con riferimento agli ultimi anni si è registrata altresì una riduzione della mobilità passiva dei cittadini pugliesi, che ha comportato una significativa riduzione dei relativi costi, secondo la tabella di seguito riportata:

RIEPILOGO ADDEBITI CURE TERMALI IN MOBILITA PASSIVA
ANNO DI RIFERIMENTO: 2010-2016

PROVENIENZA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTALE	4.060.911,76	3.683.149,8	3.161.970,92	3.086.323,33	3.114.098,46	2.956.375,17	2.984.006,94

- appare opportuno intervenire per incrementare ulteriormente questa dinamica positiva, prevedendo in via sperimentale e transitoria, un lieve incremento del tetto di spesa, nei limiti dei risparmi determinati dalla riduzione della mobilità passiva e, comunque, entro il limite rappresentato dai tetti di spesa di cui alla annualità 2010, anno in cui la Regione ha sottoscritto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle finanze apposito Piano di rientro per gli anni 2010-2012;
- tenuto conto che con la DGR 913/2017, accogliendo la richiesta della ASL FG, si è provveduto ad allineare il tetto di spesa dello Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia al tetto di spesa storico riferito all'anno 2010 al netto della riduzione del 17%, l'incremento che interessa il presente provvedimento non coinvolge il predetto Centro termale;
- tale maggior somma può essere quantificata, in analogia con quanto previsto a livello nazionale, nel 3 per cento calcolato sul tetto di spesa 2010 relativamente ai Centri termali di Santa Cesarea, di Torre Canne e di Margherita di Savoia, pari ad euro 242.239,56, secondo il prospetto seguente, anche al fine di consolidare il percorso virtuoso di incremento di quote di mercato e di riduzione dei costi per le finanze regionali

	Tetto di spesa anno 2010	Quota del 3%
ASL LE —stabilimento di Santa Cesarea	2.334.261	70.027,83
ASL BR —stabilimento di Torre Canne	2.742.757	82.282,71
ASL BT—stabilimento di Margherita di Savoia	2.997.634	89.929,02
	8.074.652	242.239,56

A tal fine la Regione si impegna a coinvolgere le competenti Sezioni del Dipartimento Turismo, l'Economia

della Cultura e Valorizzazione del Territorio al fine di valutare la possibilità di sviluppare ulteriori progetti di crescita del sistema termale pugliese, con successivi atti, così da favorire un percorso virtuoso di accrescimento della attrattività dei centri termali regionali, con l'obiettivo non soltanto di ridurre la mobilità passiva dei cittadini pugliesi, ma di incrementare le presenze in mobilità di pazienti di altre regioni.

Pertanto, riportati nel prospetto seguente si propongono i tetti di spesa definitivi per l'acquisto di prestazioni termali relativi agli anni 2016-2017-2018:

AZIENDE SANITARIE LOCALI	TETTO DI SPESA 2016-2017-2018	TETTO DI SPESA consolidato 2016-2017-2018
ASL LE - stabilimento di Santa Cesarea	2.073.392,18	2.143.420,01
ASL BR - stabilimento di Torre Canne	2.329.302,03	2.411.584,74
ASL BT - stabilimento di Margherita di Savoia	2.607.594,68	2.697.523,70
ASL FG - Stabilimento di Castelnuovo della Daunia	870.626,00	870.626,00
TOTALE	7.880.914,89	8.123.154,45

A seguito di quanto stabilito nell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. Inoltre, è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti tetti di spesa massimi.

In aggiunta, secondo quanto disposto nell'Accordo nazionale del 9 febbraio 2017 per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, l'incremento percentuale delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali. Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell'importo corrispondente — dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

La spesa derivarne dalla presente deliberazione per gli anni 2016-2017 e 2018 rientra nella quota del Fondo Sanitario Regionale assegnata annualmente alle Aziende Sanitarie Locali.

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, pone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dai Responsabili delle A.P "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali — Strutture sociosanitarie", dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:

- di approvare, ad integrazione della DGR n. 913/2017, in riferimento agli anni 2016 — 2017 - 2018, i tetti di spesa assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per l'acquisto delle prestazioni termali così come riportati di seguito:

AZIENDE SANITARIE LOCALI	TETTO DI SPESA 2016	TETTO DI SPESA 2017	TETTO DI SPESA 2018
ASL LE - stabilimento di Santa Cesarea	2.143.420,01	2.143.420,01	2.143.420,01
ASL BR - stabilimento di Torre Canne	2.411.584,74	2.411.584,74	2.411.584,74
ASL BT - stabilimento di Margherita di Savoia	2.697.523,70	2.697.523,70	2.697.523,70
ASL FG - Stabilimento di Castelnuovo della Daunia	870.626,00	870.626,00	870.626,00
TOTALE	8.123.154,45	8.123.154,45	8.123.154,45

- di fare propria e, pertanto, di approvare la ricostruzione del tetto di spesa relativamente agli Stabilimenti termali di Santa Cesarea, Margherita di Savoia e Torre Canne;
- di stabilire, secondo quanto disposto nell'Accordo sottoscritto in data 9 febbraio 2017 tra la Conferenza Stato-Regioni e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, che l'aggiornamento delle tariffe per il triennio 2016-2018 decorre dal 1° gennaio 2016;
- di stabilire che la compartecipazione alla spesa del cittadino è pari a 55 euro per ciclo termale; sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento e i grandi invalidi del lavoro;
- di stabilire che a seguito di quanto stabilito nell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto dei limiti di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. E' vietata, quindi, l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti tetti di spesa massimi;

- di stabilire che, secondo quanto disposto nell'Accordo nazionale del 9 febbraio 2017 per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla Azienda Sanitaria Locale, ad ottenere l'emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell'importo corrispondente — dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, alle Aziende Sanitarie Locali ed agli Stabilimenti termali accreditati con il Servizio Sanitario Regionale e alla Sezione Amministrazione, Finanze e Controlli;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94, e sul Portale regionale della Salute www.sanita.puglia.it;

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano